



Présidence de la Région Presidenza della Regione

**PEC** 

Ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta

Referenti:

Patrizia Vuillermin (tel. 0165/274907) Massimo Lotto (tel. 0165/274908)

Réf. n° - Prot. n.

1626/del

17/1/13

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 2518 del 28 dicembre 2012, recante "Modificazioni al disciplinare approvato con DGR n. 3722 del 1° dicembre 2006 recante "Approvazione della disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19.05.2005 n. 11", già modificato con DGR 2780/2008".

Con la DGR 2518/2012, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono state apportate alcune modificazioni al disciplinare relativo *alla disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale*<sup>1</sup>, ed, in particolare, sono stati rivisti i criteri per la progressione di grado che tengono ora conto anche <u>della formazione professionale effettuata</u> dagli addetti alla polizia locale, secondo quanto stabilito al titolo III ed, in particolare, dall'art. 20, del Testo unico della formazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 28 novembre 2011<sup>2</sup>.

Il testo integrale della DGR 2518/2012 e il testo coordinato del disciplinare sui gradi e sulle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale sono consultabili sul sito internet www.regione.vda.it nella sezione "Polizia locale" del canale tematico "Enti locali".

Si illustrano di seguito le principali novità introdotte con la deliberazione in oggetto, applicabili dal 28 dicembre 2012 (data di esecutività della DGR 2518/2012), precisando che gli articoli commentati sono quelli del testo coordinato del disciplinare:

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile Enti locali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Approvato con DGR 3722/2006 e successivamente modificato con DGR 2780/2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La DGR 2694/2011 "Definizione degli standard formativi, della tipologia e della durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 19 maggio 2005, n. 11." (cd Testo unico della formazione) è consultabile all'indirizzo web <a href="http://www.regione.vda.it/enti-locali/documento-i.asp?pk">http://www.regione.vda.it/enti-locali/documento-i.asp?pk</a> documenti=1484.



## > articolo 2, punto 2:

- la progressione di grado è subordinata <u>all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia locale, dal compimento del terzo anno dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato, ai corsi di **aggiornamento e/o di riqualificazione professionale**<sup>3</sup>, per il monte ore minimo **biennale**, determinato, a seconda della categoria professionale di appartenenza, in:</u>
  - 8 ore per la categoria C;
  - 12 ore per la categoria D;
  - 20 ore per la qualifica dirigenziale;

## > articolo 2, punto 3bis:

- in caso di non assolvimento degli obblighi formativi di cui sopra, gli anni di servizio necessari per la progressione di grado sono aumentati di sei mesi per ogni biennio nel quale non siano stati regolarmente effettuati i corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale per il monte ore soprariportato. Fermo restando l'aumento dell'anzianità di servizio necessaria per la progressione del grado, l'attribuzione del grado è comunque subordinata all'effettivo assolvimento, anche se tardivo, degli obblighi formativi;
- costituisce prova dell'assolvimento degli obblighi formativi, ai fini della progressione di grado, il curriculum formativo dell'addetto alla polizia locale che ogni ente deve istituire ai sensi dell'articolo 21 del Testo unico della formazione<sup>2</sup>;
- pertanto, alla maturazione dell'anzianità di servizio necessaria per la progressione di grado, così come stabilita nella Sezione 1 del disciplinare, l'ente dovrà esaminare il curriculum formativo dell'addetto alla polizia locale e verificare se, per ogni biennio formativo, siano stati assolti gli obblighi formativi; in caso affermativo potrà essere attribuito il grado maturato, mentre, in caso contrario, la progressione di grado dovrà essere rinviata di sei mesi per ogni biennio nel quale non siano state regolarmente effettuate le ore di formazione previste<sup>3</sup>, che resterà, comunque, subordinata all'effettivo assolvimento degli obblighi formativi;

## > articolo 2, punto 3ter:

 si evidenzia che, per gli addetti alla polizia locale in servizio alla data del 18 novembre 2011 (entrata in vigore del Testo unico della formazione), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3bis, i bienni formativi decorrono dal 18 novembre 2011 <sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Vedi l'art. 20 (Obblighi formativi) del Titolo III del Testo unico della formazione approvato con DGR 2694/2011.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A titolo esemplificativo, per un addetto in servizio a tempo indeterminato dal 02/01/2006, che maturerà l'anzianità necessaria per la progressione di grado il 02/01/2016, dovranno essere presi in considerazioni 2 soli bienni formativi completamente "decorsi" nel periodo compreso tra il 18/11/2011 ed il 02/01/2016 (ossia 18/11/2011-18/11/2013 e 18/11/2013-18/11/2015).

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti punti del dispositivo della DGR 2518/2012:

- il punto 2), con il quale la Giunta regionale ha stabilito che le disposizioni di cui al punto 3bis, dell'articolo 2 (Gradi) del disciplinare non si applicano agli addetti alla polizia locale che maturano l'anzianità necessaria per la progressione di grado nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2012 (data di esecutività della DGR 2518/2012) ed il 18 novembre 2013 (scadenza del primo biennio formativo ai sensi della DGR 2694/2011); pertanto, in sede di prima applicazione, a tali addetti sarà attribuito il grado maturato nel suddetto periodo, a prescindere dall'assolvimento degli obblighi formativi, fermo restando che gli stessi saranno assoggettati alle nuove regole per le successive progressioni di grado;
- il punto 3), con il quale è stato affidato al Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, il compito di vigilare periodicamente sull'osservanza, da parte dei soggetti interessati (Comuni e addetti alla polizia locale), degli obblighi formativi previsti dal disciplinare approvato con DGR 2694/2011, anche ai fini di una corretta applicazione dei nuovi criteri per la progressione di grado degli addetti alla polizia locale, di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con DGR 3722/2006, come modificato con la deliberazione in esame.

Si sottolinea, infine, che in base alle nuove disposizioni i criteri indicati dal regolamento dell'ente per l'individuazione dell'addetto che ricopre il grado apicale dovranno tenere conto anche dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al titolo III del Testo unico della formazione.<sup>2</sup>

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere necessari, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE (Nadia BENNANI)

ML/